C D A M

Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni

STATUTO

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione **Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (CDAM)** è costituito, tra i Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Mendrisio, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Val Mara, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione della acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) del 2 aprile 1975.

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire:

- impianti di raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
- trattamento e smaltimento dei fanghi
- valorizzazione della biomassa e produzione di energia

Conformemente agli scopi menzionati al Consorzio sono delegate le competenze comunali:

a) per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
   - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
   - trattamento e smaltimento dei fanghi.

a) per l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
   - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
   - trattamento e smaltimento dei fanghi

Art. 3 Comprensorio e Sede

Il Consorzio svolge la sua attività su tutto il comprensorio giurisdizionale dei Comuni che lo compongono. Per i Comuni di Arogno, Castel San Pietro e Novazzano l'attività è limitata ai quartieri allacciati al Consorzio e meglio come risulta dal piano consortile allegato allo statuto. Il Consorzio può inoltre svolgere servizi per terzi pubblici e privati, anche fuori comprensorio, purché compatibili con gli scopi del Consorzio.

La sede del Consorzio è a Mendrisio, presso l'Impianto di depurazione acque di Rancate.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio

b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile

c) autorizza le spese di investimento

d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente

e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari

f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili

g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili

h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative

i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 150'000. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 300'000.

La Delegazione può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di CHF 50'000.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo degli organi consortili, di principio sono 100, riservato quanto segue:

a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;

b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;

c) per i Comuni di Arogno, Castel San Pietro e Novazzano, allacciati al Consorzio solo parzialmente, viene conteggiata la popolazione residente permanente dei quartieri allacciati;

d) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria
- entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto nella sua seduta costitutiva.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 26 Modalità di finanziamento

Il Consorzio provvede al suo finanziamento mediante:

a) le quote di partecipazione dei Comuni;
b) l'imposizione di tasse e di contributi per le prestazioni fornite a terzi;
c) i sussidi di enti pubblici;
d) prestiti da terzi.

Art. 27 Quote di partecipazione dei Comuni per le spese di gestione corrente

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano alle spese di gestione ed esercizio tenuto conto della quantità di acque di scarico prodotte nel corrispondente anno, determinata nel modo seguente:

<u>acqua potabile erogata dai singoli Comuni</u>

Fonte dei dati :	Comuni / Aziende acqua potabile
Valutazione:	m^3 annui di acqua erogata
Anno:	quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media ponderata dei consumi procapite dei 3 Comuni con più forte consumo. Per i Comuni di Arogno, Castel San Pietro e Novazzano, allacciati al Consorzio solo parzialmente, viene conteggiata l'acqua erogata nei quartieri allacciati.

Art. 28 Quote di partecipazione delle industrie alle spese di gestione corrente

Le industrie con stabilimento nel comprensorio, o in comuni convenzionati con il Consorzio, con più di 300 AE (calcolati secondo la direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" nella versione più recente) partecipano ai costi di esercizio e di manutenzione degli impianti consortili.

La quota di partecipazione di queste industrie è calcolata a partire dai dati misurati dalle industrie stesse, comunicati regolarmente al Consorzio, nonché dai dati misurati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del dipartimento del territorio, a cui spetta la verifica complessiva dei valori di carico.

Il Consorzio può imporre alle industrie che rientrano in queste categorie la posa di un campionatore automatico e di un misuratore delle portate per eseguire controlli propri.

Il Consorzio fattura le partecipazioni delle industrie ai Comuni sede in modo dettagliato e separato dalla fattura della quota di partecipazione del Comune stesso.

Art. 29 Quote di partecipazione dei Comuni per le spese di investimento

Gli investimenti consortili vengono finanziati ed ammortizzati direttamente dal consorzio tenuto conto della durata di vita dell'opera realizzata e ripartiti annualmente sui comuni secondo la chiave di riparto che tiene conto dei seguenti parametri:

a) acqua potabile erogata dai singoli Comuni;
b) popolazione residente permanente;
c) indice di forza finanziaria.

I singoli parametri sono stabiliti nel modo seguente:

a) <u>acqua potabile erogata dai singoli Comuni – ponderazione 60%</u>
   Fonte dei dati : Comuni / Aziende acqua potabile
   Valutazione: m^3 annui di acqua erogata
   Anno: quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media ponderata dei consumi procapite dei 3 Comuni con più forte consumo.

b) <u>Popolazione residente permanente – ponderazione 20%</u>
   Fonte dei dati : Ufficio cantonale di statistica
   Valutazione: un abitante corrisponde a 1 AE
   Anno: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente o ultimo dato disponibile

c) <u>Indice di forza finanziaria – ponderazione 20%</u>
   Fonte dei dati : Ufficio cantonale di statistica
   Valutazione: proporzionalmente alla popolazione residente
   Anno: ultimo dato disponibile

Secondo la formula seguente:

$$\text{Partecipazione Comuni \%} = \frac{AP}{APtot} \times 60\% + \frac{P}{Ptot} \times 20\% + \frac{IFFxP}{somma(IFFxP)} \times 20\%$$

La quota di partecipazione percentuale alle spese di investimento viene calcolata annualmente ed è applicabile agli ammortamenti sulle opere consortili ed agli interessi contratti per il finanziamento di tali investimenti. Per i Comuni di Arogno, Castel San Pietro e Novazzano, allacciati al Consorzio solo parzialmente, viene conteggiata l'acqua erogata e la popolazione residente permanente nei quartieri allacciati.

Art. 30 Quote di partecipazione in caso di allacciamento di zone fuori comprensorio

L'allacciamento alla rete consortile di zone fuori comprensorio è possibile compatibilmente alla capacità degli impianti. Le quote di partecipazione alle spese di gestione corrente ed alle spese di investimento sono stabilite sulla base di un mandato di prestazioni e devono tenere conto di quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 29 dello statuto.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 31 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 32 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 33 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE

Norma transitoria 1: Opere consortili

Gli impianti di raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali di proprietà del Consorzio sono rappresentati nel piano in allegato allo statuto.

Successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, la Delegazione consortile opererà per il trapasso al Consorzio degli impianti di raccolta e trasporto situati nei Comuni di Arogno, Brusino Arsizio, Maroggia, Melano, Meride e Rovio secondo quanto riportato nel piano allegato allo statuto. Il trapasso di dette opere avverrà successivamente al collaudo definitivo delle stesse da parte della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento cantonale del territorio. Il finanziamento delle spese di investimento relative a tali opere rimane ad esclusivo carico dei singoli Comuni di Arogno, Brusino Arsizio, Maroggia, Melano, Meride e Rovio.

Statuto	preavvisato dal Consiglio consortile il 24 ottobre 2012 approvato dalla Sezione degli enti locali il 10 ottobre 2013
Modifica art. 1	aggiunta di Bissone approvata dalla Sezione degli enti locali il 28.08.2017
	modifica d'ufficio del 11.04.2022 a seguito dell'aggregazione di Maroggia, Melano e Rovio nel nuovo comune Val Mara